

CONTE&CERVICOMMERCIALISTIASSOCIATI

PARTNERNELLACRESCITADELL'IMPRESA



Dott. Marlo Conte
Ragioniere Commercialista
Revisore Legale

Dott. Darlo Cervi
Ragioniere Commercialista
Revisore Legale

Dott. Giovanni Orso
Dottore Commercialista
Revisore Legale

Rag. Pierluigi Martin
Consulente Aziendale

Dott.ssa Sara Martinazzo
Dottore Commercialista

Dott. Graziano Fedato
Esperto Contabile
Revisore Legale

Dott.ssa Marta De Zen
Dottore Commercialista

Dott.ssa Paola Ongarato
Dottore Commercialista
Revisore Legale

Circolare n. 4.2 / 2022

Castelfranco Veneto, 21 gennaio 2022

Spett.li

CLIENTI

La legge di bilancio 2022 - principali novità in materia fiscale e agevolativa - soggetti Iva

1 PREMESSA

Sul S.O. n. 49 alla G.U. 31.12.2021 n. 310 è stata pubblicata la L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), in vigore dall'1.1.2022.

2 PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA FISCALE E AGEVOLATIVA

Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni, contenute nella legge di bilancio 2022, con particolare riferimento ai soggetti Iva.

Argomento	Descrizione
Esclusione da IRAP di professionisti e imprenditori individuali	<p>A decorrere dal periodo d'imposta 2022, l'IRAP non è più dovuta dalle persone fisiche esercenti:</p> <ul style="list-style-type: none">• attività commerciali;• arti e professioni. <p>Restano invece soggetti ad IRAP gli altri contribuenti che già ora scontano l'imposta (es. società di capitali, società di persone, enti commerciali e non commerciali, studi associati e associazioni tra professionisti).</p> <p>Professionisti e imprenditori già esclusi da IRAP</p> <p>Prima del 2022, risultano già esclusi da IRAP i professionisti e i "piccoli" imprenditori che, in alternativa:</p> <ul style="list-style-type: none">• si avvalgano del regime forfetario ex L. 190/2014 o di quello di vantaggio ex DL 98/2011;• siano privi di autonoma organizzazione (ex art. 2 del DLgs. 446/97), secondo la nozione delineata nel corso degli anni dalla

CONTE&CERVICOMMERCIALISTIASSOCIATI
PARTNERNELLACRESCITADELL'IMPRESA

Argomento	Descrizione
<i>segue</i>	<p>giurisprudenza di legittimità e di merito (o, per i medici convenzionati con strutture ospedaliere, dall'art. 1 co. 1-<i>bis</i> del DLgs. 446/97).</p> <p>Ultimi adempimenti relativi al 2021 Se ancora soggette ad IRAP nel 2021, le persone fisiche esercenti attività d'impresa ed arti e professioni nel 2022 dovranno ancora:</p> <ul style="list-style-type: none"> • presentare la dichiarazione IRAP 2022 (relativa al 2021) entro il 30.11.2022; • versare il saldo IRAP (relativo al 2021) entro il 30.6.2022 (ovvero entro il 22.8.2022, con la maggiorazione dello 0,4%). <p>Non sono invece più dovuti gli acconti relativi al 2022.</p>
Sostituzione del Patent box con la nuova "super deduzione" dei costi di ricerca e sviluppo	<p>Rispetto alla versione originaria dell'art. 6 del DL 146/2021 convertito:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le nuove disposizioni sulla "super deduzione" si applicano dalle opzioni relative al periodo d'imposta 2021 (soggetti "solari"); • non sono più esercitabili le opzioni <i>Patent box</i> con riferimento ai periodi d'imposta 2021 e successivi; • la misura percentuale della maggiorazione è stata incrementata al 110%; • sono esclusi dai beni agevolabili i marchi d'impresa e il <i>know how</i>; • è stato eliminato il divieto di cumulo con il credito d'imposta ricerca e sviluppo.
Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali	<p>Viene prorogato dal 2022 al 2025 il credito d'imposta per investimenti in beni materiali e immateriali "4.0", con modifiche in merito alla misura dell'agevolazione.</p> <p>Credito d'imposta per i beni materiali "4.0" Per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi "4.0", compresi nell'Allegato A alla L. 232/2016, effettuati dal 2022 al 2025, il credito d'imposta è riconosciuto (solo alle imprese) nella misura del:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro; • 10% del costo, per la quota di investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro; • 5% del costo, per la quota di investimenti tra 10 e 20 milioni di euro. <p>Credito d'imposta per i beni immateriali "4.0" Il credito d'imposta per gli investimenti in beni immateriali "4.0", compresi nell'Allegato B alla L. 232/2016, è riconosciuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2023, nella misura del 20%, con limite massimo annuale di costi pari a 1 milione di euro; • per gli investimenti effettuati nel 2024, nella misura del 15%, con un limite di costi ammissibili pari a 1 milione di euro; • per gli investimenti effettuati nel 2025, nella misura del 10%, con un limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.
Credito d'imposta per	Viene prorogato il credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e

CONTE&CERVICOMMERCIALISTIASSOCIATI

PARTNERNELLACRESCITADELL'IMPRESA

Argomento	Descrizione
<p>ricerca, sviluppo e innovazione</p>	<p>in altre attività innovative, con alcune modifiche in merito alla misura dell'agevolazione.</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo viene prorogato fino al 2031, mantenendo fino al 2022 la misura già prevista (20%, nel limite di 4 milioni di euro); per i successivi periodi d'imposta fino al 2031, la misura è del 10% e nel limite di 5 milioni di euro; • il credito d'imposta per le attività di innovazione tecnologica e di <i>design</i> e ideazione estetica è prorogato fino al 2025, mantenendo per i periodi d'imposta 2022 e 2023 la misura del 10% e prevedendo per i periodi d'imposta 2024 e 2025 la misura del 5%, fermo restando il limite annuo di 2 milioni di euro; • per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito d'imposta è prorogato fino al 2025 ed è riconosciuto: <ul style="list-style-type: none"> – per il 2022, nella misura già prevista del 15%, nel limite di 2 milioni di euro; – per il 2023, nella misura del 10% nel limite massimo annuo di 4 milioni di euro; – per il 2024 e il 2025, nella misura del 5% nel limite annuale di 4 milioni di euro.
<p>Interventi antisismici (sismabonus) - Proroga -</p>	<p>Viene prorogato, con riguardo alle spese sostenute entro il 31.12.2024, il sismabonus di cui ai co. 1-bis ss. dell'art. 16 del DL 63/2013, con riguardo a tutte le tipologie di detrazioni per interventi (50%, 70-80% e 75-85%) ed anche il c.d. "sismabonus acquisti" spettante agli acquirenti degli immobili di cui al co. 1-septies.</p>
<p>Interventi di riqualificazione energetica degli edifici - Proroga -</p>	<p>Viene prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2024 la detrazione IRPEF/IRES spettante in relazione agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di cui ai co. 344 - 349 dell'art. 1 della L. 296/2006 e all'art. 14 del DL 63/2013.</p> <p>In generale, quindi, la detrazione spetta nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2024.</p> <p>Si ricorda al riguardo che, dall'1.1.2018, per alcune tipologie di interventi l'aliquota della detrazione spettante è del 50%.</p> <p>Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici, sono prorogate fino al 31.12.2024, altresì, le detrazioni del 70-75% del c.d. "ecobonus parti comuni", ivi comprese le detrazioni 80-85% previste dal co. 2-quater¹ dell'art. 14 del DL 63/2013, laddove, sempre per gli interventi relativi alle parti comuni dell'edificio, si preferisca applicare congiuntamente, anziché separatamente, l'ecobonus e il sismabonus.</p>
<p>Nuova detrazione per le barriere architettoniche</p>	<p>Viene introdotto un bonus edilizio dedicato agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche.</p> <p>La detrazione, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • spetta nella misura del 75%; • spetta per le spese documentate sostenute dall'1.1.2022 al 31.12.2022;

CONTE&CERVICOMMERCIALISTIASSOCIATI

PARTNER NELLA CRESCITA DELL'IMPRESA

Argomento	Descrizione
<i>segue</i>	<ul style="list-style-type: none"> • deve essere ripartita in cinque rate di pari importo. <p>La detrazione nella misura del 75% delle spese sostenute è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 50.000,00 euro, per gli interventi negli edifici unifamiliari (villette e simili) o per quelli nelle singole unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno; • 40.000,00 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, se è composto da 2 a 8 unità immobiliari; • 30.000,00 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, se è composto da più di 8 unità immobiliari. <p>Anche questo nuovo bonus edilizio viene ricompreso, mediante contestuale modifica dell'art. 121 co. 2 del DL 34/2020, nel novero di quelli per i quali è possibile esercitare le opzioni per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito.</p>
"bonus facciate" - proroga -	<p>La detrazione fiscale spettante per gli interventi di rifacimento delle facciate degli immobili (c.d. "bonus facciate"), di cui all'art. 1 co. 219 - 223 della L. 160/2019, è prorogata anche alle spese sostenute nell'anno 2022, ma con una riduzione dell'aliquota dal 90% al 60%.</p>
Sospensione degli ammortamenti - Estensione al bilancio 2021	<p>Viene esteso anche ai bilanci relativi all'esercizio 2021 il regime derogatorio di cui all'art. 60 co. 7-bis ss. del DL 104/2020 convertito, che ha consentito ai soggetti che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile di sospendere (in misura variabile da zero fino al 100%) gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali nei bilanci relativi all'esercizio 2020.</p> <p>La sospensione si applica, nell'esercizio 2021, per i soli soggetti che, nell'esercizio 2020, non hanno effettuato il 100% dell'ammortamento.</p> <p>La stessa sembrerebbe, quindi, preclusa ai soggetti che hanno sospeso soltanto una parte della quota di ammortamento.</p>
Rivalutazione dei beni d'impresa e riallineamento dei valori civili e fiscali	<p>Con alcune modifiche all'art. 110 del DL 104/2020 si stabilisce che, per i maggiori valori imputati ai marchi e all'avviamento nei bilanci 2020 in base a tale disciplina, la deducibilità degli ammortamenti è effettuata in misura non superiore ad un cinquantesimo per periodo d'imposta. Quindi, se ad esempio è stato riallineato il valore dell'avviamento per 9 milioni di euro, per ciascun anno dal 2021 al 2070 possono essere dedotti ammortamenti per 180.000,00 euro (1/50 di 9 milioni).</p> <p>È possibile mantenere l'ammortamento per diciottesimi, ma solo dietro il versamento di una ulteriore imposta sostitutiva, a scaglioni dal 12% al 16%, al netto dell'imposta sostitutiva del 3% pagata per la rivalutazione o per il riallineamento. Se viene prescelta tale opzione, per ciascun anno dal 2021 al 2038 possono essere dedotti ammortamenti per 500.000,00 euro (1/18 di 9 milioni).</p> <p>Una terza opzione è quella di revocare, anche parzialmente, la disciplina fiscale della rivalutazione o del riallineamento, con</p>

CONTE&CERVICOMMERCIALISTIASSOCIATI
PARTNER NELLA CRESCITA DELL'IMPRESA

Argomento	Descrizione
<i>segue</i>	<p>modalità e termini che verranno stabiliti da un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate. All'impresa che rinuncia agli effetti della rivalutazione o del riallineamento l'imposta sostitutiva del 3% pagata viene rimborsata, o ne è ammesso l'utilizzo in compensazione nel modello F24.</p> <p>Beni diversi dai marchi e dall'avviamento</p> <p>Non vi sono modifiche alla disciplina della rivalutazione o del riallineamento, se l'im-presa ha deciso di sfruttare tali agevolazioni nei bilanci 2020 con riferimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ai beni materiali; • ai beni immateriali diversi da marchi e avviamento (brevetti, <i>software</i>, <i>know-how</i>, diritti di utilizzazione delle prestazioni dei calciatori, ecc.); • alle partecipazioni.
Limite annuo di crediti utilizzabili in compensazione nel modello F24 o rimborsabili in conto fiscale - Incremento a 2 milioni di euro a regime	<p>Viene disposto l'innalzamento a 2 milioni di euro, a decorrere dall'1.1.2022, del limite annuo, previsto dall'art. 34 co. 1 della L. 388/2000, dell'ammontare, cumulativo, dei crediti d'imposta e contributivi che possono essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • utilizzati in compensazione "orizzontale" nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97; • ovvero rimborsati ai soggetti intestatari di conto fiscale, con la procedura c.d. "semplificata". <p>La legge di bilancio 2022 mette quindi a regime il limite di 2 milioni di euro già previsto, per il solo anno 2021, dall'art. 22 del DL 73/2021.</p> <p>Si ricorda che, per il solo anno 2020, il limite in esame era stato incrementato da 700.000,00 a un milione di euro (art. 147 del DL 34/2020).</p> <p>Subappaltatori edili</p> <p>Il limite di 2 milioni di euro "assorbe" quindi il limite di un milione di euro previsto, a regime, per i subappaltatori edili, qualora il volume d'affari registrato nell'anno precedente sia costituito, per almeno l'80%, da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto (art. 35 co. 6-ter del DL 223/2006).</p> <p>Crediti d'imposta agevolativi</p> <p>Il limite di cui all'art. 34 della L. 388/2000 non è applicabile ai crediti d'imposta concessi per effetto di disposizioni di agevolazione o di incentivo fiscale (cfr. R.M. 24.5.99 n. 86), per i quali tuttavia vige l'apposito limite di 250.000,00 euro introdotto dall'art. 1 co. 53 della L. 244/2007 (salvo esplicite esclusioni dalla sua applicazione).</p>
Sospensione dei termini degli adempimenti tributari del professionista per malattia o infortunio	<p>In caso di malattia o infortunio del professionista anche non connessi al lavoro, è prevista:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la sospensione della decorrenza dei termini relativi agli adempimenti tributari a carico del professionista; • l'esclusione di responsabilità, e delle relative sanzioni per il professionista e il cliente, per i termini tributari che scadono nei 60 giorni successivi all'evento. <p>Sospensione dei termini</p>

CONTE&CERVICOMMERCIALISTIASSOCIATI
PARTNERNELLACRESCITADELL'IMPRESA

Argomento	Descrizione
<i>segue</i>	<p>In caso di:</p> <ul style="list-style-type: none">• malattia o infortunio del professionista, anche non connessi al lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che comporti l'astensione dal lavoro per più di 3 giorni ai sensi dell'art. 2 del DPR 30.6.65 n. 1124,• parto prematuro della libera professionista,• interruzione della gravidanza oltre il terzo mese,• decesso del libero professionista, <p>sono sospesi i termini relativi agli adempimenti tributari dal giorno del ricovero in ospedale (o dal giorno d'inizio delle cure domiciliari) fino a 30 giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari (per il parto prematuro, la sospensione decorre dal giorno del ricovero per il parto; in caso di interruzione della gravidanza, dal giorno successivo all'interruzione della gravidanza; in caso di morte del professionista, la sospensione ha durata di 6 mesi dalla data del decesso).</p> <p>Gli adempimenti sospesi devono essere eseguiti entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione e, per le somme dovute a titolo di tributi, si applicano gli interessi al tasso legale per il periodo di tempo decorrente dalla scadenza originaria a quella di effettivo pagamento.</p> <p>Esclusione della responsabilità</p> <p>In caso di ricovero (o cure domiciliari) per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico, al libero professionista o al suo cliente non è imputata alcuna responsabilità per la scadenza di un termine tributario stabilito in favore della pubblica amministrazione per l'adempimento di una prestazione a carico del cliente da eseguire da parte del libero professionista nei 60 giorni successivi.</p> <p>Documentazione</p> <p>La sospensione dei termini e l'esclusione della responsabilità operano purché sussistano:</p> <ul style="list-style-type: none">• un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o al giorno di inizio della cura domiciliare;• un certificato medico attestante la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante. <p>Copie di tali documenti devono essere consegnate o inviate, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o via PEC, agli uffici della pubblica amministrazione ai fini dell'applicazione delle disposizioni in esame.</p> <p>In caso di decesso del libero professionista, è il cliente a dover trasmettere agli uffici della pubblica amministrazione il mandato professionale, entro 30 giorni dal decesso.</p> <p>Accertamento e sanzioni</p> <p>La pubblica amministrazione può richiedere alle aziende sanitarie locali l'effettuazione di visite di controllo nei confronti di coloro che richiedono l'applicazione della sospensione.</p>

CONTE&CERVICOMMERCIALISTIASSOCIATI

PARTNERNELLACRESCITADELL'IMPRESA

Argomento	Descrizione
	<p>Chiunque benefici della sospensione sulla base di una falsa dichiarazione o attestazione è punito con una sanzione pecuniaria da 2.500,00 a 7.750,00 euro e con l'arresto da 6 mesi a 2 anni. Ogni altra violazione delle presenti disposizioni è punita con una sanzione pecuniaria da 250,00 a 2.500,00 euro. Le suddette sanzioni si applicano, altresì, a chiunque favorisca il compimento degli illeciti suindicati.</p>
<p>Sospensione versamenti di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022 nel settore dello sport</p>	<p>Vengono sospesi i termini dei versamenti in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022 per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato; • operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi del DPCM 24.10.2020. <p>Versamenti sospesi Sono sospesi i termini relativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, dall'1.1.2022 al 30.4.2022; • agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL, dall'1.1.2022 al 30.4.2022; • ai versamenti dell'IVA, in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022; • ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 10.1.2022 al 30.4.2022. <p>Ripresa dei versamenti I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in un'unica soluzione entro il 30.5.2022; • ovvero mediante rateizzazione fino a un massimo di 7 rate mensili di pari importo, pari al 50% del totale dovuto, e l'ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo. La prima rata deve essere versata entro il 30.5.2022. <p>I versamenti relativi al mese di dicembre 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 di detto mese.</p>
<p>Regime IVA degli enti associativi previsto dal DL 146/2021 - Rinvio al 2024</p>	<p>Viene rinviata all'1.1.2024 l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5 co. 15-<i>quater</i>, 15-<i>quinquies</i> e 15-<i>sexies</i> del DL 146/2021 (conv. L. 215/2021), con le quali viene modificato il trattamento IVA applicabile a talune operazioni effettuate dagli enti associativi.</p> <p>In sintesi, le norme introdotte con il DL 146/2021 prevedono che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alcune cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da taluni enti associativi (quali associazioni politiche, sindacali, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche), finora escluse da IVA ai sensi dell'art. 4 co. 4, 5 e 6 del DPR 633/72, rientrano nel campo di applicazione dell'imposta, anche se, a determinate condizioni, possono beneficiare del regime di esenzione IVA (art. 5 co. 15-<i>quater</i> del DL 146/2021); • in attesa della piena operatività del Titolo X del Codice del Terzo

CONTE&CERVICOMMERCIALISTIASSOCIATI

PARTNERNELLACRESCITADELL'IMPRESA

Argomento	Descrizione
<i>segue</i>	<p>settore, la disciplina dettata ai fini IVA per il regime forfetario dall'art. 1 co. 58 - 63 della L. 190/2014 è estesa alle organizzazioni di volontariato (ODV) e alle associazioni di promozione sociale (APS) con ricavi ragguagliati ad anno non superiori a 65.000,00 euro (art. 5 co. 15-<i>quinquies</i> del DL 146/2021).</p> <p>L'art. 5 co. 15-<i>sexies</i> del DL 146/2021 precisa che le disposizioni di cui sopra valgono soltanto ai fini dell'IVA.</p> <p>Il DL 146/2021 non ha indicato una specifica decorrenza per l'applicazione delle norme in parola, per cui in assenza di ulteriori prescrizioni di legge, esse avrebbero dovuto considerarsi efficaci dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto. Per effetto della legge di bilancio 2022, in ogni caso, l'applicazione delle disposizioni in parola è rinviata di due anni (ossia all'1.1.2024).</p>
IMU - Agevolazione per i commercianti nei Comuni fino a 500 abitanti	<p>Per gli anni 2022 e 2023, in via sperimentale, viene stabilito che gli esercenti l'attività di commercio al dettaglio e gli artigiani che iniziano, proseguono o trasferiscono la propria attività in un Comune con popolazione fino a 500 abitanti delle aree interne, possono beneficiare di un contributo per il pagamento dell'IMU.</p> <p>L'agevolazione compete per gli immobili siti in detti Comuni che sono anche posseduti e utilizzati dagli esercenti per l'esercizio dell'attività economica.</p> <p>I criteri e le modalità di fruizione dell'agevolazione saranno stabiliti da un successivo DM.</p> <p>L'agevolazione, inoltre, si applica ai sensi e nei limiti del regolamento della Commissione europea 18.12.2013 n. 1407 sugli aiuti "de minimis".</p>
Agevolazioni per le imprese di pubblico esercizio	<p>Sono prorogate fino al 31.3.2022 le agevolazioni a sostegno delle imprese di pubblico esercizio.</p> <p>Dall'1.1.2021 al 31.3.2022, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sono esonerate dal pagamento del "canone unico" le imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della L. 287/91, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico; • sono esonerati dal pagamento del canone di concessione di cui al co. 837 dell'art. 1 della L. 160/2019 i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio di attività commerciali su aree pubbliche di cui al DLgs. 114/98; • non è dovuta l'imposta di bollo di cui al DPR 642/72 sulle domande di nuove concessioni per l'occupazione del suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse, presentate per via telematica all'ufficio competente dell'ente locale, con allegata la sola planimetria in deroga al DPR 160/2010; • non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli artt. 21 e 146 del DLgs. 42/2004 la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte delle imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della

CONTE&CERVICOMMERCIALISTIASSOCIATI
PARTNERNELLACRESCITADELL'IMPRESA

Argomento	Descrizione
<i>segue</i>	L. 287/91, di strutture amovibili (<i>dehors</i> , elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni), purché funzionali all'attività svolta.
Rinvio di "plastic tax" e "sugar tax"	È stato disposto l'ulteriore differimento all'1.1.2023 dell'efficacia delle disposizioni relative: <ul style="list-style-type: none"> • all'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (c.d. "plastic tax"); • all'imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (c.d. "sugar tax").
Misure per il sostegno al credito delle imprese	<p>Vengono prorogate alcune misure di sostegno alle imprese.</p> <p>Fondo di Garanzia PMI</p> <p>È prorogata al 30.6.2022 l'operatività straordinaria del Fondo di Garanzia PMI, prevedendo contestualmente alcuni ridimensionamenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dall'1.4.2022, la garanzia sarà concessa previo pagamento di una commissione <i>una tantum</i> (nuovo art. 13 co. 1 lett. a) del DL 23/2020); • la garanzia per operazioni fino a 30.000,00 euro è ridotta, a partire dall'1.1.2022, all'80% e il rilascio della garanzia è subordinato, dall'1.4.2022, al pagamento di una commissione (nuovo art. 13 co. 1 lett. m) del DL 23/2020). <p>Inoltre, è prorogata al 30.6.2022 l'operatività della garanzia per operazioni fino a 30.000,00 euro in favore degli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti (art. 13 co. 12-<i>bis</i> del DL 23/2020).</p> <p>Tra l'1.7.2022 e il 31.12.2022 il Fondo opererà nel modo che segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'importo massimo garantito per singola impresa è pari a 5 milioni di euro; • la garanzia è concessa previa applicazione del modello di valutazione del merito creditizio, ferma l'ammissibilità dei soggetti rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione (che di regola non hanno accesso al Fondo); • le operazioni finanziarie concesse, per esigenze diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti, in favore dei soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 1 e 2 del modello di valutazione sono garantite nella misura massima del 60% dell'importo dell'operazione finanziaria, anziché dell'80%. <p>Garanzia SACE</p> <p>Viene prorogata al 30.6.2022 l'operatività della Garanzia SACE (art. 1 del DL 23/2020).</p> <p>Garanzia green</p> <p>Le risorse destinate alle garanzie concesse dalla SACE sui finanziamenti a favore di progetti del <i>green new deal</i> (art. 64 del DL 76/2020) saranno determinate con la legge di bilancio, nei limiti di impegno assumibili fissati annualmente da questa.</p>
Legge Sabatini	Viene rifinanziata l'agevolazione e viene previsto che il contributo statale sia erogato in un'unica soluzione solo in caso di finanziamento non superiore a 200.000,00 euro.

CONTE&CERVICOMMERCIALISTIASSOCIATI

PARTNERNELLACRESCITADELL'IMPRESA

Argomento	Descrizione
Imprenditoria femminile	Sono estese all'imprenditoria femminile le agevolazioni (concessione di mutui agevolati per gli investimenti, nonché di un contributo a fondo perduto fino al 35% della spesa ammissibile) per le imprese agricole a prevalente o totale partecipazione giovanile.
Proroga delle misure emergenziali di sospensione dei mutui prima casa (c.d. "Fondo Gasparrini")	<p>È prorogato al 31.12.2022 l'accesso al Fondo di solidarietà per i mutui prima casa per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lavoratori autonomi, liberi professionisti, imprenditori individuali e piccoli imprenditori, alle condizioni previste dall'art. 54 co. 1 lett. a) del DL 18/2020; • cooperative edilizie a proprietà indivisa, per mutui ipotecari erogati alle predette cooperative, alle condizioni previste dall'art. 54 co. 1 lett. a-bis) del DL 18/2020. <p>Fino al 31.12.2022 è consentito l'accesso al Fondo anche per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mutui di importo non superiore a 400.000,00 euro; • mutui a favore di contraenti che già fruiscono della garanzia del Fondo di garanzia per la prima casa; • mutui già ammessi ai benefici del Fondo per i quali sia ripreso, per almeno 3 mesi, il regolare ammortamento delle rate.
Nuovo importo finanziabile con microcredito	<p>È elevato da 40.000,00 a 75.000,00 euro l'importo massimo delle operazioni di microcredito (art. 111 del DLgs. 1.9.93 n. 385). Si prevede, inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'eliminazione del riferimento alla necessità che i finanziamenti siano finalizzati all'avvio o allo sviluppo di iniziative imprenditoriali o all'inserimento nel mercato del lavoro; • la possibilità di concedere finanziamenti a srl fino a 100.000,00 euro. <p>Le disposizioni attuative, nell'individuare i requisiti concernenti i beneficiari e le forme tecniche dei finanziamenti, prevedranno una durata dei finanziamenti fino a 15 anni ed escluderanno ogni limitazione riguardante i ricavi, il livello di indebitamento e l'attivo patrimoniale.</p>
Credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno	Viene modificato il perimetro "geografico" dell'agevolazione a seguito della nuova Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, consentendo alla Regione Molise un'intensità di aiuto maggiore.
Credito d'imposta per le imprese editrici	Viene prorogato al 2022 e 2023 il credito d'imposta alle imprese editrici di quotidiani e periodici per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali Saluti

Conte&Cervi Commercialisti Associati